REPUBBLICA ITALIANA CITTA' DI VIBO VALENTIA Rep. n. 76 **OGGETTO**: Contratto d'appalto degli interventi di impiantistica sociale – Adeguamento della struttura canile rifugio sita in località Aeroporto di Vibo Valentia. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO L'anno duemilaquindici (2015) il giorno 31 (trentuno) del mese di Marzo ed alle ore 12,00 presso la Sede Municipale del Comune di Vibo Valentia (VV), in piazza Martiri d'Ungheria, avanti a me dott.ssa Caterina Paola Romanò, Segretario Generale del Comune di Vibo Valentia, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa nell'interesse dell'Ente, ai sensi dell'art. 97 – comma 4 lett. c) del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si sono personalmente costituiti: 1) la dott.ssa Adriana Maria Stella Teti, nata a Vibo Valentia il giorno 20 febbraio 1957 (numero di codice fiscale: TTE DNM 57B60 F537M), la quale dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente, in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Vibo Valentia (numero di partita IVA 00302030796) nella sua qualità di Dirigente il Settore 5 – Tecnico, nominata con Decreto Sindacale n. 3 del 04 aprile 2013, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Comune"; 2) il sig. Massimiliano De Angelis (codice fiscale DNG MSM 81R04 B872K) nato a Casal di Principe (CE) il 04 ottobre 1981 e residente in Tora e Piccilli (CE), via San Nicola, n. 11, il quale dichiara di intervenire ed agire in

questo atto nella sua qualità di Procuratore dell'impresa individuale DESMA

di Schiavone Elisabetta con sede legale in Roma, viale Antonio Ciamarra, n.	
259 (partita IVA 03773420611), iscritta nel Registro delle Imprese presso la	
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma, in data	
27 febbraio 2012, con il numero R.E.A. 1327248, in forza della procura per	
notar dott. Giovanni Reccia, Notaio in San Cipriano d'Aversa (CE), in data	
29 ottobre 2012, Rep. n. 32999, raccolta n. 7730, registrata ad Aversa (CE)	
il 05 novembre 2012 al n. 4766 serie 1T che il Legale Rappresentante della	
ditta - Sig.ra Schiavone Elisabetta, nata ad Aversa (CE) il 20 novembre 1986	
e residente in Roma, largo Giuseppe Montanari, n. 10, ha dichiarato, in data	
16 marzo 2015 con nota acquisita agli atti in pari data 11792, essere ancora	
valida e che su richiesta delle Parti viene da me Segretario Generale ritirata	
ed allegata al presente atto sotto la lettera "A" in formato digitale per	
formarne parte integrante e sostanziale; impresa che nel prosieguo dell'atto	
verrà chiamata anche "Appaltatore".	
Detti comparenti, delle cui identità personali, io Segretario Generale rogante	
sono certo, rinunziano, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni e mi	
chiedono di ricevere il presente atto per il quale premettono:	
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 25 marzo 2014 è stato	
approvato il progetto preliminare relativo ai lavori di adeguamento della	
struttura canile rifugio sita in località Aeroporto di Vibo Valentia, redatto dai	
tecnici comunali, all'uopo incaricati, arch. Giuseppe Petruzza e geom.	
Alfonso Colaci;	
- che con determinazione del Dirigente il Settore 5 – Tecnico n. 229 del 29	
maggio 2014, è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori	
dell'importo complessivo di €. 100.000,00 (euro centomila/00) di cui	

€. 74.420,85 (euro settantaquattromilaquattrocentoventi/85) per lavori a base	
d'asta soggetti a ribasso, €. 13.700,00 (euro tredicimilasettecento/00) per	
costo del personale e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA	
come per legge;	
- che il Responsabile Unico del Procedimento ha sottoscritto, in data	
29.5.2014, l'atto formale di validazione del progetto esecutivo, ai sensi	
dell'art. 55 del D. P. R. 207/2010 e s. m. i.;	
- che con la stessa determinazione del Settore 5 n. 229 del 29 maggio 2014, è	
stata indetta una gara d'appalto a procedura aperta con il criterio del prezzo	
più basso determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di	
gara ai sensi dell'art. 82 comma 3-bis, D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. con	
l'esclusione automatica dalla gara delle offerte anomale con l'applicazione	
dell'art. 253 comma 20-bis dello stesso D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art.	
118 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;	
- che con verbali di gara dei giorni 28 e 31 luglio 2014 i lavori di	
adeguamento della struttura canile rifugio sita in località Aeroporto di Vibo	
Valentia sono stati aggiudicati, in via provvisoria, alla ditta DESMA di	
Schiavone Elisabetta per l'importo di €. 64.381,64 (euro sessantaquattromila	
trecentottantuno/64) oltre IVA così composto:	
€. 50.681,64 (euro cinquantamilaseicentottantuno/64) per lavori al netto del	
ribasso del 31,8986%;	
€. 12.000,00 (euro dodicimila/00) per il costo del personale non soggetto a	
ribasso;	
€. 1.700,00 (euro millesettecento/00) per oneri per la sicurezza non soggetti a	
ribasso;	

- che sono state effettuate le verifiche d'ufficio in ordine al possesso dei	
requisiti di cui all'art. 38 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. posseduti	
dall'Appaltatore e che la documentazione risulta essere conforme alle vigenti	
disposizioni legislative;	
- che con determinazione del Dirigente il Settore 5 – Tecnico n. 380 del 03	
settembre 2014, sono stati omologati i verbali di gara sopra citati e,	
conseguentemente, si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori,	
oggetto del presente contratto, in favore dell'Appaltatore;	
- che la spesa necessaria per l'esecuzione di tali opere, è stata impegnata con	
la citata determinazione del Settore 5 n. 229 del 29 maggio 2014 sui fondi	
del bilancio comunale al capitolo 23710, funzione 9, servizio 1, esercizio	
finanziario 2014 (rif. bilancio esercizio finanziario 2012 con le successive	
variazioni effettuate nel 2013);	
- che l'Ufficio Comunale ha accertato che, a carico dell'Appaltatore, non	
sussistono cause di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;	
- che l'Amministrazione Comunale con atto prot. n. 44461 del 08 ottobre	
2014 rettificato con atto prot. n. 47175 del 23 ottobre 2014, richiedeva alla	
Prefettura di Vibo Valentia le certificazioni antimafia ai sensi dell'art. 91 del	
D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i. relative all'Appaltatore;	
- che, a seguito di richiesta telematica da parte del Comune di Vibo Valentia,	
lo Sportello Unico Previdenziale della Cassa Edile di Roma ha rilasciato, in	
data 23 dicembre 2014, il Documento Unico di Regolarità Contributiva	
(D.U.R.C.) relativo all'Appaltatore, acquisito agli atti in data 30 gennaio	
2015 prot. n. 4078;	
- che, ai sensi dell'art. 106, comma 3 del D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 e	
ene, ar senor den art. 100, comma 3 der B.I. It. 03 ottobre 2010, in 207 e	

s.m.i., il responsabile del procedimento e l'Appaltatore hanno sottoscritto,	
in data 16 marzo 2015, il verbale sulla permanenza delle condizioni che	
consentono l'immediata esecuzione dei lavori, con riferimento alle	
condizioni di cui al comma 1 lettere a) b) c) del citato art. 106. Detto	
verbale è stato acquisito agli atti in data 16.3.2015 prot. 11845;	
- che l'Appaltatore ha dichiarato, in data 16 febbraio 2015, di essere in	
regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla	
legge 12/3/1999, n. 68;	
- che tutti gli atti citati e non materialmente allegati quali parti integranti del	
presente atto sono depositati presso il Settore 5 - Tecnico;	
- che è intenzione delle Parti comparenti, come sopra costituite, tradurre in	
formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi.	
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO:	
ARTICOLO 1: Capacità a contrarre ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del	
D.Lgs. n. 165/2001 e art. 14, comma 2, del D.P.R. n. 62/2013.	
In aderenza a quanto disposto dall'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs.	
n.165/2001 e art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013, e consapevole delle sanzioni	
previste dall'ultimo periodo del comma 16-ter del citato articolo, la sig.ra	
Schiavone Elisabetta, in qualità di Legale Rappresentante e Amministratore	
Unico della ditta DESMA di Schiavone Elisabetta ha presentato, in data 16	
marzo 2015 prot. 11792, dichiarazione secondo cui l'impresa non ha	
concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non ha	
attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Vibo Valentia che	
abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del predetto	
Comune nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del	

rapporto di lavoro con il Comune di Vibo Valentia;	
Ai sensi di quanto disposto dall'art.14, comma 2 del D.P.R. 16 aprile 2013,	
n. 62, il Responsabile del Settore 5, il quale interviene in quest'atto in	
rappresentanza del Comune, e l'Appaltatore dichiarano, sotto la propria	
diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio,	
rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto dipendente comunale	
abbia ricevuto altre utilità dalla medesima ditta.	
ARTICOLO 2: Misure anticorruzione e clausole di comportamento.	
Ai sensi e per gli effetti della legge 190/2012 e successivi decreti attuativi, ai	
fini della prevenzione della corruzione, le parti dichiarano di conoscere ed	
accettare tutte le disposizioni previste dal P.T.P.C. 2015-2017 approvato con	
deliberazione di Giunta Comunale n. 22/2015 e l'assoggettabilità del	
presente contratto e del relativo rapporto alle misure di prevenzione ivi	
previste. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad estendere gli obblighi di	
condotta di cui al DPR 62/2013 ed al Codice di Comportamento del Comune	
di Vibo Valentia, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.	
354/2013 e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente - Amministrazione	
Trasparente - Disposizioni Generali - Atti Generali, ai propri collaboratori a	
qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi derivanti dal DPR 62/2013 da	
parte dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore, sarà causa di	
risoluzione del rapporto, a norma dell'art. 2 del DPR 62/2013.	
ARTICOLO 3: Oggetto dell'appalto.	
Il Comune conferisce all'Appaltatore, che accetta, l'affidamento degli	
interventi di impiantistica sociale - adeguamento della struttura canile rifugio	
sita in località Aeroporto di Vibo Valentia.	

ARTICOLO 4: Corrispettivo dell'appalto.	
Il corrispettivo dovuto dal Comune all'Appaltatore per il pieno e perfetto	
adempimento del contratto è fissato in €. 64.381,64 (euro	
sessantaquattromilatrecentottantuno/64) oltre IVA come per legge così	
composto:	
€. 50.681,64 (euro cinquantamilaseicentottantuno/64) per lavori al netto del	
ribasso del 31,8986%;	
€. 12.000,00 (euro dodicimila/00) per il costo del personale non soggetto a	
ribasso;	
€. 1.700,00 (euro millesettecento/00) per oneri per la sicurezza non soggetti a	
ribasso.	
ARTICOLO 5: Tracciabilità dei flussi finanziari:	
a) l'Appaltatore espressamente assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi	
finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'art. 3 della Legge 136 del	
13 agosto 2010 e s.m.i.;	
b) si prevede una clausola risolutiva automatica nel caso in cui eventuali	
transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di Banche o di Poste	
S.p.A A tal fine la stazione Appaltante provvederà a comunicare	
all'Appaltatore l'immediata risoluzione del contratto mediante raccomandata	
A.R. che avrà valore meramente accertativo e dichiarativo, verificandosi la	
risoluzione al momento stesso dell'accertamento della violazione;	
c) i pagamenti devono obbligatoriamente riportare il codice CUP	
E41B14000080004 e il codice CIG 578531729E assegnati all'intervento.	
ARTICOLO 6: Modalità di pagamento.	
Il pagamento verrà effettuato con bonifico bancario su c/c dedicato alle	

commesse pubbliche, intestato a Desma di Schiavone Elisabetta, codice	
IBAN: IT47Q0103075121000000465395, giusta comunicazione	
dell'Appaltatore agli atti prot. 7179 del 17.02.2015, in esecuzione ad	
apposito provvedimento dirigenziale.	
ARTICOLO 7: Obblighi dell'Appaltatore.	
L'appalto viene concesso dal Comune ed accettato dall'Appaltatore alle	
condizioni ed alle modalità di cui ai documenti facenti parte del progetto	
definitivo ed esecutivo, approvato con determinazione del Dirigente il	
Settore 5 n. 229 del 29 maggio 2014 e composto dagli elaborati progettuali	
di seguito elencati da intendersi integralmente richiamati e trascritti, anche se	
non materialmente allegati, per formare parte integrante e sostanziale del	
presente contratto, ad eccezione del Capitolato Speciale d'Appalto, (allegato	
B) contenente anche il programma operativo dei lavori e del Computo	
Metrico Estimativo (allegato C) che allo stesso vengono allegati in formato	
digitale.	
ELENCO ELABORATI :	
Relazione Tecnica Descrittiva	
Inquadramento Territoriale	
Architettonico – Progetto	
Computo Metrico Estimativo	
Quadro Tecnico Economico	
Piano di Sicurezza e Coordinamento	
Capitolato Speciale d'Appalto	
Detti documenti, nessuno escluso, che le parti dichiarano di conoscere per	
averne preso già visione esonerando me Ufficiale dalla lettura, vengono	

sottoscritti dalle parti e rimarranno depositati presso il Settore 5.	
L'Appaltatore dovrà svolgere l'incarico facendo riferimento alle indicazioni	
comprese nel progetto definitivo/esecutivo e rapportarsi con il Responsabile	
del Procedimento che provvederà a fornire gli indirizzi generali, le	
indicazioni, le informazioni specifiche, nonché a verificare e controllare	
•	
l'attività di progettazione durante il suo svolgimento.	
Le Parti si impegnano, inoltre, a rispettare le disposizioni vigenti del	
Capitolato Generale d'Appalto del Ministero dei Lavori Pubblici, approvato	
con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 e del	
Regolamento di attuazione dei Lavori Pubblici DPR 207/2010 e s.m.i	
ARTICOLO 8: Termine utile per l'ultimazione dei lavori - Penali in	
caso di ritardo.	
Il termine ultimo per l'esecuzione dei lavori compresi nell'appalto è fissato	
in giorni 120 (centoventi) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del	
verbale di consegna dei lavori. In caso di ritardo verrà applicata una penale	
pecuniaria giornaliera di €. 200,00 (euro duecento/00) - (art. 8 del capitolato	
speciale d'appalto).	
L'Appaltatore si impegna a redigere e a consegnare prima della consegna dei	
lavori eventuali proposte integrative del piano di sicurezza per quanto attiene	
alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del	
cantiere e nell'esecuzione dei lavori.	
L'Appaltatore dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di	
collegamento, né formale né sostanziale, con altri concorrenti e che non si è	
accordato con altre imprese partecipanti alla gara.	
L'Appaltatore si impegna a denunciare alla Magistratura o agli organi di	

Polizia ed in ogni caso al Comune, ogni illecita richiesta di danaro, presta-	
zione o altra utilità ad essa formulata nel corso dell'esecuzione dei lavori, an-	
che attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni ille-	
cita interferenza nella fase di esecuzione dei lavori.	
ARTICOLO 9: Risoluzione del contratto	
1. Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera	
raccomandata con la messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori	
adempimenti, nei seguenti casi:	
a) frode nell'esecuzione dei lavori;	
b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai	
tempi di esecuzione;	
c) manifesta incapacità o idoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei	
lavori;	
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli	
infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del	
personale;	
e) sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore senza giustificato	
motivo;	
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura da	
pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal	
contratto;	
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche	
parziale del contratto;	
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto o allo	
scopo dell'opera;	

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva	
ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 14 agosto 1996, n.	
494 e s. m i;	
l) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei	
lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o	
cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica	
Amministrazione.	
m) inosservanza degli obblighi di cui al DPR 62/2013 ai sensi dell'art. 2	
del citato decreto.	
2. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.	
ARTICOLO 10: Adempimenti in materia di antimafia – Clausola risolutiva.	
Il presente contratto è sottoposto altresì a condizione risolutiva espressa e si	
intenderà risolto di diritto con le conseguenze di legge, qualora a seguito	
delle verifiche effettuate dalla Prefettura emerga a carico dei soggetti	
controllati la sussistenza degli elementi di cui all'art. 92, comma 2 del	
D.Lgs. 159/2011 e s.m.i	
ARTICOLO 11: Clausola arbitrale.	
E' esclusa la clausola arbitrale. Tutte le controversie derivanti	
dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato	
raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 240 del D.Lgs. 163/06	
e s.m.i., saranno deferite all'Autorità Giudiziaria Ordinaria.	
ARTICOLO 12: Cauzione definitiva.	
L'Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ha	
costituito, ai sensi dell'articolo 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., cauzione	
definitiva dell'importo di €. 16.000,00 (euro sedicimila/00) a mezzo polizza	

fidejussoria n. 000005009022873649 rilasciata, in data 17 febbraio 2015, in	
Santa Maria Capua Vetere (CE), dalla compagnia F.A.T.A. Assicurazioni	
S.p.A Ai fini della determinazione dell'importo garantito, l'Appaltatore ha	
usufruito del beneficio della riduzione del 50% previsto dall'art. 40 – comma	
7 – del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., perché in possesso della certificazione	
ISO 9001:2008 rilasciata il 17 maggio 2012, giusto certificato n. I103/12 –	
1598Q con scadenza in data 16 maggio 2015, depositato agli atti del Settore	
5° in copia conforme all'originale.	
Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge. Nel caso di inadempienze	
contrattuali da parte dell'Appaltatore, il Comune avrà il diritto di valersi	
della suddetta cauzione.	
ARTICOLO 13: Obblighi assicurativi a carico dell'impresa.	
Ai sensi dell'art. 129, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e 125 del	
D.P.R. 207/2010 e s.m.i., l'Appaltatore ha presentato, inoltre, copia della	
polizza assicurativa R.C.T. n. 648404, rilasciata dalla compagnia Elba	
Assicurazioni S.p.A., agenzia di CONSASS – Caserta (CE) - codice agenzia	
091, in data 30 ottobre 2014, per un massimale di €. 500.000,00 (euro	
cinquecentomila/00), dalla quale risulta una copertura assicurativa per danni	
di esecuzione, per responsabilità civile verso terzi e garanzia di	
manutenzione, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.	
ARTICOLO 14: Divieto di cessione del contratto.	
Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi	
dell'articolo 118, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.	
ARTICOLO 15: Subappalto.	
L'Appaltatore ha dichiarato, in sede di gara che, in caso di aggiudicazione,	

non intende subappaltare nessuna opera.	
ARTICOLO 16: Obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei propri	
lavoratori dipendenti.	
L'Appaltatore dichiara, ai sensi dell'articolo 90, comma 9, lettera b) del	
decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81 e s.m.i, di applicare ai propri	
lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per	
i lavoratori edili e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli	
obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in	
vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.	
L'Appaltatore, altresì, ha l'obbligo:	
a) di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori	
dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori	
della Regione Calabria, le condizioni economiche e normative previste dai	
contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nella	
Regione Calabria durante lo svolgimento di lavori, ivi compresa l'iscrizione	
delle imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti sul territorio	
regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza;	
b) di rispondere dell'osservanza delle condizioni economiche e normative	
dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali	
o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel	
contratto collettivo della categoria di appartenenza.	
ARTICOLO 17: Pagamenti.	
Il pagamento dei corrispettivi avverrà secondo quanto previsto dal Capitolato	
Speciale d'Appalto (art. 10 e art. 11). L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti	
in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del	

ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di €. 40.000,00	
(euro quarantamila/00).	
Il pagamento a titolo di acconto e di saldo da parte della Stazione Appaltante	
per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione della	
dichiarazione di regolarità contributiva, rilasciata dagli Enti competenti, ivi	
comprese le Casse Edili di riferimento competenti.	
Tale dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini dell'acconto	
successivo. Qualora, su istanza degli Enti competenti o degli stessi	
lavoratori, eventualmente assistiti dalle organizzazioni sindacali, siano	
accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell'Appaltatore, la	
Stazione Appaltante provvederà al pagamento delle somme corrispondenti,	
utilizzando le ritenute di cui all'articolo 7, comma 2, del capitolato generale	
d'appalto di cui al D.M. 145/2000, nonché gli importi dovuti all'Impresa a	
titolo di pagamento dei lavori eseguiti e, ove occorra, anche incamerando la	
cauzione definitiva. In ogni caso verrà applicato l'art. 4 del D.P.R 207/2010	
e s.m.i.	
ARTICOLO 18: Domicilio dell'Appaltatore.	
A tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio in	
Vibo Valentia, presso la Casa Municipale del Comune. Il domicilio per le	
comunicazioni è la Sede Operativa di Roma, via Antonio Ciamarra, n. 259 –	
tel. & fax 06/7222736 – pec: elisabettaschiavone@pec.buffetti.it	
ARTICOLO 19: Spese contrattuali.	
Sono a carico dell'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 139 del Decreto del	
Presidente della Repubblica n. 207/2010 e s.m.i. e dell'articolo 8 del decreto	
del Ministro dei Lavori Pubblici n. 145/2000, per quanto ancora in vigore,	

tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione,	
compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A. che rimane a carico del	
Comune.	
ARTICOLO 20: Norme di chiusura.	
Per quanto non previsto nel presente contratto, le Parti fanno riferimento al	
Capitolato Speciale d'Appalto, al Computo metrico Estimativo, allegati al	
presente contratto in formato digitale, ai sensi dell'articolo 137, comma 3,	
del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i., e ai piani di sicurezza ai sensi dell'articolo	
131 comma 5 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i Si intendono espressamente	
richiamate e sottoscritte, inoltre, le norme legislative e le altre disposizioni	
vigenti in materia e in particolare le norme contenute nel Regolamento di	
esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., emanato con	
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. e nel Capitolato Generale	
d'Appalto approvato con decreto del Ministero dei LL. PP. n. 145/2000.	
ARTICOLO 21: Registrazione.	
Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che le prestazioni di cui al presente	
contratto sono soggette al pagamento dell' IVA, per cui si richiede	
l'applicazione della tassa di registro in misura fissa.	
ARTICOLO 22: Trattamento dei dati personali.	
Il Comune, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 e s.m.i., informa	
l'Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusiva-	
mente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi	
previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.	
Richiesto io Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto redatto da	
persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. 16 pagine a	

video di cui l'ultima (sedicesima) composta da n. 6 righe, dandone lettura	
alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro	
volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono con firma digitale, ai sensi	
dell'art. 11, comma 13, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. nel testo	
novellato dall'art. 6, comma 3, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito	
con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.	
- Il Dirigente Settore 5: Dott. Adriana Maria Stella Teti	
- L'APPALTATORE: Sig. Massimiliano De Angelis, nella qualità	
- IL SEGRETARIO GENERALE: Caterina Paola Romano'	